Bando pubblico per la formazione di un albo di soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni di Cure Familiari in favore di cittadini beneficiari in possesso del "Buono Servizio" rilasciato dal Servizio Anziani e dal Servizio Disabili e Salute Mentale del Comune di Venezia ai sensi del Regolamento del servizio di Assistenza Tutelare e Cure Familiari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19 maggio 2014, successivamente modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 67 del 9 agosto 2014 e aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 2 agosto 2016.

### Art. 1 - Oggetto

- 1. Il Comune di Venezia istituisce un Albo di soggetti accreditati presso i quali i cittadini possono richiedere l'erogazione degli interventi di Cure Familiari cioè le prestazioni sociali di cui all'allegato B del "Regolamento dei servizi di Assistenza Tutelare e Cure Familiari", parte integrante del presente bando e di seguito denominato Regolamento.
- 2. L'iscrizione all'Albo è requisito indispensabile per il riconoscimento quale soggetto accreditato a poter erogare le prestazioni di Cure Familiari di cui al Regolamento previa libera scelta effettuata dal beneficiario titolare del Buono Servizio.

# Art. 2 - Tipologia delle prestazioni

- 1. Il servizio di Cure Familiari è finalizzato a supportare la permanenza presso il domicilio delle persone in situazione di fragilità o per le quali è necessario migliorare il contesto ambientale di vita e può rendersi necessario anche per avviare un intervento di assistenza tutelare. Le attività afferenti a questo servizio vengono svolte da personale non necessariamente qualificato (ad es. assistenti familiari).
- 2. I soggetti accreditati si obbligano ad effettuare l'erogazione delle prestazioni di Cure Familiari in favore di tutti i cittadini in possesso del Buono Servizio, nel pieno rispetto dei livelli quantitativi e qualitativi del servizio, delle procedure previste e di tutte le condizioni individuate nel Regolamento e nei suoi allegati.
- 3. Il valore del Buono Servizio per le Cure Familiari è differenziato secondo le fasce riportate nella tabella D allegata al Regolamento e consente l'acquisto delle prestazioni elencate nell'allegato B del medesimo Regolamento al costo orario offerto dal soggetto accreditato scelto dal beneficiario e/o dalla sua persona di riferimento.

#### Art. 3 - Ambito territoriale delle prestazioni

- 1. Per effetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la gestione associata delle funzioni sociali tra i Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d'Altino e Venezia, l'Albo è unico su tutto il territorio del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'Azienda Ulss 3 suddiviso nelle seguenti articolazioni:
- Distretto 1 Venezia Centro Storico, Estuario e Cavallino
- Distretto 2 Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d'Altino
- 2. Il soggetto che richiede l'iscrizione all'Albo è tenuto a dichiarare il proprio impegno a fornire il servizio in ogni Distretto.

#### Art. 4 - Iscrizione all'albo

- 1. Il soggetto interessato, che ha i requisiti di cui all'art. 5, può richiedere l'iscrizione all'Albo con le modalità previste all'art. 6. Analogamente, il venir meno delle condizioni che ne hanno decretato l'iscrizione comporta l'immediata esclusione dall'Albo.
- 2. L'iscrizione all'Albo è aperta all'inserimento di nuovi soggetti. Ogni nuova domanda di iscrizione all'Albo comporta l'avvio di un processo di qualificazione con le modalità di cui all'art. 7 e qualora la richiesta fosse accolta la conseguente stesura di un nuovo elenco in ordine alfabetico dei soggetti accreditati.
- 3. L'Albo ha validità di tre anni e viene approvato con determina dirigenziale del Direzione Coesione

Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità.

# Art. 5 - Requisiti per l'accreditamento

- 1. Possono essere accreditati, e quindi iscritti all'Albo per la fornitura di prestazioni di Cure Familiari, i soggetti sia pubblici che privati, singoli o associati, operanti nel territorio del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'Azienda Ulss 3.
- 2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno documentare di aver erogato da almeno tre anni servizi finalizzati a supportare presso il domicilio le persone in situazione di fragilità o per le quali è necessario migliorare il contesto ambientale di vita avvalendosi delle prestazioni di personale anche non necessariamente qualificato (ad es. assistenti familiari).
- 3. Tali soggetti dovranno presentare la documentazione e le dichiarazioni previste dal successivo art. 6.

## Art. 6 - Domanda di partecipazione al bando

1. I soggetti interessati all'accreditamento devono farne richiesta per posta al seguente indirizzo:

Comune di Venezia - Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità - Segreteria di Direzione - via Verdi, 36 - 30173 Mestre – Venezia oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.venezia.it.

- 2. In sede di prima applicazione la domanda di accreditamento dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
- 3. La domanda di partecipazione al bando deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
- 4. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- a) atto costitutivo e statuto;
- b) bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari;
- c) il Regolamento del servizio sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
- 5. La domanda di partecipazione dovrà contenere l'indicazione del prezzo orario offerto comprensivo di IVA, se dovuta, e l'impegno da parte del soggetto richiedente di comunicare all'Amministrazione le variazioni che dovessero successivamente intervenire.
- 6. Dovrà contenere parimenti, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni/attestazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
- a) denominazione, ragione sociale, natura giuridica, composizione aggiornata degli organi collegiali e dell'organigramma;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in originale o copia conforme, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda;
- c) inesistenza a carico del legale rappresentante di condanne penali e procedimenti penali pendenti;
- d) elenco attività realizzate nell'ultimo triennio, indicando, per ciascun soggetto pubblico e/o privato e per ciascun anno di riferimento, il fatturato realizzato per servizi di cui all'art. 2;
- e) autorizzazione al trattamento dei dati in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- 7. Inoltre i soggetti richiedenti, con apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, dovranno impegnarsi a:
- a) svolgere le prestazioni di Cure Familiari richieste dai beneficiari titolari di Buono Servizio in tutto il territorio di cui all'art. 3;
- b) svolgere le prestazioni di Cure Familiari richieste dai beneficiari in via ordinaria entro una settimana dall'emissione del Buono Servizio;

- c) fornire una puntale e costante rendicontazione e monitoraggio delle prestazioni rese come indicato nel Regolamento;
- d) tutelare la sicurezza e riservatezza dei cittadini beneficiari delle prestazioni e delle loro famiglie in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- e) applicare il Contratto Collettivo Nazionale di settore di riferimento ed essere in regola con la normativa in materia di previdenza ed assistenza;
- f) individuare e comunicare ai Servizi competenti dell'Amministrazione Comunale il nominativo di un referente responsabile del servizio per il quale deve essere sempre garantita la reperibilità;
- g) osservare e far osservare ad eventuali propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013 e successive modifiche adottate con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31/01/2014;
- h) dimostrare di avere programmi di aggiornamento annuali per la formazione del personale;
- i) predisporre strumenti di rilevazione della qualità del servizio;
- i) adottare modalità per il contenimento del turnover degli operatori;
- k) avere una sede operativa nell'ambito territoriale del Comune di Venezia ovvero impegnarsi ad aprire una sede nell'ambito territoriale al momento dell'iscrizione;
- l) dotarsi di attrezzature e strumentazioni necessarie allo svolgimento del servizio garantendo il rispetto delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza (D. Lgs. 81/2008);
- m) dotarsi di adeguata copertura assicurativa per il rischi di responsabilità civile verso terzi;
- n) avere la Carta dei Servizi con obbligo, se non posseduta, di predisporla, integrandola con i servizi in argomento, entro sei mesi dall'iscrizione all'Albo, pena la decadenza.
- 8. La mancanza di uno dei requisiti sopraindicati comporterà l'esclusione del soggetto richiedente dalla procedura di iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati.

### Art. 7 - Istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati

- 1. Un'apposita Commissione costituita in seno alla Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità procederà all'esame delle richieste per l'iscrizione all'Albo dei soggetti che hanno presentato domanda.
- 2. L'accreditamento sarà possibile quando il soggetto risulti in possesso di tutti i requisiti richiesti.
- 3. La Commissione si limiterà ad iscrivere i soggetti ritenuti qualificati in ordine alfabetico con l'indicazione del prezzo orario praticato comprensivo di IVA se dovuta.
- 4. Nel caso in cui la Commissione rilevi delle inadeguatezze nella capacità imprenditoriale o nella organizzazione del soggetto, tali da far ritenere la struttura inadeguata a servire/coprire le esigenze territoriali, potrà richiedere ulteriori elementi integrativi. In base a tali elementi la Commissione si esprimerà conseguentemente.
- 5. Il soggetto accreditato è tenuto a esibire tutta la documentazione che attesti e comprovi il possesso e la sussistenza nel tempo dei requisiti necessari all'iscrizione all'Albo nonché la regolarità degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi su richiesta dell'Amministrazione per effettuare i necessari controlli.
- 6. Pur riconoscendo le finalità di reperire una pluralità di soggetti qualificati, per non pregiudicare lo svolgimento del servizio e in considerazione dell'aggiornamento periodico dell'Albo stesso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di istituire l'Albo dei soggetti accreditati anche in presenza di una sola richiesta di iscrizione purché il soggetto accreditato sia in grado di garantire il servizio su tutto il territorio.

n.b. il regolamento citato nell'art. 1 è scaricabile dal seguente link: www.comune.venezia.it/content/regolamento-dei-servizi-assistenza-tutelare-e-cure-familiari